

Codice A1610A

D.D. 27 agosto 2019, n. 428

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. MANGO (CN) - Intervento: Lavori di riduzione boschiva finalizzati all'impianto di un vigneto. Autorizzazione paesaggistica

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;
- di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1), che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Per Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Dott. Roberto Ronco
(ex. L. 190/2012)

Il Dirigente
Arch. Jacopo Chiara

Allegato

Il Funzionario estensore Margherita Baima
--



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Classificazione 11.100/750./2019A/A16.000
(da citare nella risposta)

Data e protocollo del documento sono riportati nei
metadati del mezzo trasmissivo

Rif. n. 13270 /A1610A del 20/05/2019

Rif. n. 13708 /A1610A del 23/05/2019

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: MANGO (CN)
Intervento: Lavori di riduzione boschiva finalizzati all'impianto di un vigneto.
Istanza:

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal richiedente in data 20/05/2019, con nota del 15/04/2019, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la **documentazione** progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti in data 23/05/2019 con nota del 20/05/2019,

considerato che l'intervento previsto è relativo a una riduzione boschiva e che l'area interessata è situata ai margini del territorio del comune di Mango, in un contesto di tipo agricolo connotato da estese aree boschive stabili, frammiste a radure boscate localizzate a margine di colture agrarie proprie della zona (vite e nocciolo); la superficie interessata dalla trasformazione boschiva è di circa 33.700 mq.; le compagini di vegetazione spontanea hanno un assetto forestale disomogeneo, tipico dei boschi d'invasione di **neoformazione**, e l'area oggetto d'intervento, posta sulla sommità

Classif. 11.100 /750 /2019A/A16.000

collinare, rappresenta un elemento di continuità territoriale con il contesto collinare dell'Alta Langa; parte del territorio del comune di Mango, risulta ricompreso nell' area Buffer del Sito UNESCO "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato", ma la porzione di territorio in esame, risulta esterna a tale ambito;

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. "g" del D.Lgs 42/2004,

considerato che il progetto prevede la trasformazione di un'area boschiva finalizzata all'impianto di vigneti, e che tale modificazione appare compatibile, in quanto la coltivazione a vigneto è una caratteristica propria di questo specifico contesto paesaggistico;

visto che gli interventi di taglio alberi e arbusti, sono effettuati su porzioni boschive poste ai margini inferiori di estese aree forestali che dalle quote più elevate del versante collinare, discendono verso valle;

preso atto che, oltre ai lavori agricoli di estirpo dei ceppi arborei e di preparazione all'impianto dei vigneti, sono previste limitate opere di movimento terra, necessarie alla razionalizzazione del profilo agrario;

rilevato dalla Relazione Tecnico-descrittiva che il progetto prevede il mantenimento di un cotico erboso naturale per tutto l'arco dell'anno, integrato con semina di specie erbacee adatte alla località;

Classif. 11.100 /750 ./2019A/A16.000

valutato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- al fine di ottenere una maggiore integrazione dell'intervento in progetto all'interno del contesto paesaggistico di pertinenza, l'impianto di vigneto segua linee curve, assecondando le naturali linee di pendenza dei terreni, e le aree interessate siano suddivise in appezzamenti aventi dimensioni simili a quelle rilevabili negli impianti esistenti nella località, separandoli in modo adeguato con le tradizionali capezzagne, in modo da favorire l'introduzione di una coltura a ridotto impatto ambientale e paesaggistico;
- i lavori siano realizzati con le modalità e con le mitigazioni descritte nello "Studio di mitigazione e inserimento paesaggistico" pervenuto in data 20.05.2019 in allegato al progetto, con particolare riferimento al mantenimento di un corridoio naturalistico e all'attuazione di misure volte allo sviluppo della biodiversità all'interno dell'area d'intervento;
- allo scopo di contenere le interruzioni delle connessioni ecologiche esistenti, indotte dalla riduzione della compagine boschiva, siano messe a dimora siepi e bordure vegetali a diverso portamento, e sia previsto il mantenimento di un coticco erboso naturale lungo gli interfilari delle viti;
- sia salvaguardata una fascia boscata, come allo stato attuale, intorno alle aree oggetto di taglio boschivo, garantendo la realizzazione dei necessari lavori di manutenzione, al fine sia di tutelare la funzione di corridoio naturalistico, sia di favorire un idoneo inserimento paesaggistico delle aree, di notevole estensione, oggetto di trasformazione boschiva.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Margherita Baima

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.